

COMUNE DI INTROBIO

PROVINCIA DI LECCO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021 - 2023

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2021

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 - Contenuti generali - PNA, PTPCT

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064).

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).

Art. 2 - Principi generali

Principi strategici:

- 1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo:

l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

- 2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:

la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo (vedi infra § 4.I Soggetti coinvolti).

- 3) Collaborazione tra amministrazioni:

la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

Principi metodologici:

- 1) prevalenza della sostanza sulla forma:

il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

2) Gradualità:

le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività:

al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) Integrazione:

la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5) Miglioramento e apprendimento continuo:

la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

1) Effettività:

la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2) Orizzonte del valore pubblico:

la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi. Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall'art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Art 3- La nozione di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono

tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, l'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Art. 4 – Analisi del contesto

Secondo l'Allegato n. 1 della ipotesi di PNA 2019, la valutazione del rischio è una "macrofase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)"

Come già precisato, la "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi", l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l'ANAC, "questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione".

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT "mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi".

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi

L'oggetto di analisi definisce "l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi". Presupposta, in questa sede, l'avvenuta "mappatura", l'oggetto di analisi può essere:

- l'intero processo;
- ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, "Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti".

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione "non sono ulteriormente disaggregati in attività".

Tale impostazione metodologica è conforme al principio di "gradualità" enunciato dalla stessa Autorità nel documento in consultazione: "Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle

amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi".

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, "è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità".

"L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT", che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell'analisi.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i "processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità".

Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà "sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo".

L'Autorità, infine, auspica che le amministrazioni "affinino nel tempo le loro metodologie, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività)".

Ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro "livello di rischio".

Art. 5 – Tecniche e fonti informative - Mappatura dei processi

Per identificare gli eventi rischiosi "è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative".

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc..

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni amministrazione stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi:

- i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno;
- le risultanze della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili;
- incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno;
- le segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o attraverso altre modalità;
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento;
- il *registro di rischi* realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Identificazione dei rischi

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi".

Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia "importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti" e che siano "specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici".

L'ANAC propone due esempi di registro di eventi rischiosi: il primo per "processi", il secondo per "attività"

Art. 6 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune

La legge 190/2012 impone alle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche ai Comuni, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per gli Enti Locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta".

Il PNA 2016 stabilisce che "gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione" quali la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'approvazione del Piano.

Secondo la raccomandazione dell'ANAC, gli organi di indirizzo devono prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra essi, vi è "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi" da coordinarsi con gli atti di programmazione esecutiva e con il Piano della performance. A questo proposito, l'ANAC nel PNA 2016 suggerisce indicazione la pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza"

Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

Secondo l'ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: il piano della performance; il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".

Nel DUP sono riportati gli indirizzi strategici fissati dall'Organo di indirizzo.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Introbio rappresenta, dunque, il documento fondamentale dell'Ente per la definizione della strategia di prevenzione dei fenomeni della corruzione e, più in generale, dell'illegalità.

Il Piano 2021-2023 ha per oggetto la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, definisce le misure, i modi e le iniziative finalizzate all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Comune di Introbio, considerato che l'ANAC raccomanda alle Amministrazioni di curare la partecipazione degli stakeholder nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità, nella fase di predisposizione del presente Piano, si provvede alla pubblicazione sul sito internet comunale in Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio Comunale di un avviso di partecipazione pubblica per la presentazione da parte di chiunque di proposte e suggerimenti per la successiva approvazione definitiva del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023. Il termine previsto per la presentazione di proposte e suggerimenti è stato

fissato al **30 marzo 2021**.

Il metodo seguito per la redazione del presente Piano, in continuità con il precedente, è stato il seguente:

- analisi del rischio corruttivo tramite esame delle attività e dei procedimenti dell'Ente e conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione;
- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di corruzione;
- analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.

Per quanto concerne le tecniche per identificare gli eventi rischiosi, si farà ricorso all'analisi di documenti e di banche dati, all'esame delle segnalazioni pervenute, e verranno tenuti periodicamente incontri con il personale.

Il D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPCT presuppone, quindi, il diretto coinvolgimento del vertice delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti in relazione alla fissazione degli scopi da perseguire per prevenire la corruzione.

Altro contenuto imprescindibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. Infatti, la disciplina recentemente intervenuta ha soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, stabilendo che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come apposita sezione del Piano, che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Dovrà altresì essere assicurato il necessario coordinamento tra il presente Piano ed il Piano triennale della performance prevedendo, per quanto possibile, che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area tengano conto delle azioni indicate nel Piano e ne favoriscano l'attuazione. La valutazione finale della performance non potrà trascurare i comportamenti ed i risultati raggiunti in questo ambito dai Responsabili anche se con la flessibilità che si impone per una disciplina normativa in continua evoluzione.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal sito della stessa ANAC.

Il PTPCT, infine, è pubblicato in "amministrazione trasparente". I piani devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Art. 7 - Soggetti attuatori

La normativa dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT.

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione.

La Giunta Comunale approva il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno (limitatamente all'anno 2021 il termine è stato prorogato al 31 marzo 2021), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

I soggetti chiamati ad operare con differenti ruoli nelle attività di prevenzione della corruzione, sono

- Il Sindaco:

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

- la Giunta Comunale:

- adotta il PTPC e lo comunica all'ANAC e al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web dell'ente
- può adottare ulteriori atti di indirizzo finalizzati alla prevenzione della corruzione, anche modificativi ed integrativi del PTPC;

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

- svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 e di vigilanza sul rispetto delle norme in

- materiali di inconferibilità e incompatibilità;
- predispone annualmente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- al termine dell'anno, pubblica la relazione annuale sull'attività svolta;

- i Referenti della prevenzione della corruzione:

Al fine di dare concreta applicazione agli strumenti di prevenzione della corruzione il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è affiancato dalla attività dei Responsabili di Area ai quali sono affidati i poteri propositivi e di controllo insieme agli obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Pertanto, gli stessi, oltre ad osservare le misure contenute nel PTPCT:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano il costante monitoraggio sull'attività svolta dai collaboratori assegnati agli uffici di riferimento;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, ivi compresi l'avvio di procedimenti disciplinari e la rotazione del personale, sussistendone le condizioni organizzative e dotazionali.

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di servizio o al Responsabile anticorruzione;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi;

- Il Nucleo di valutazione della performance

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- esprime parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del Codice di comportamento.

- L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD.):

- verifica l'applicazione del Codice di comportamento.
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;

Art. 8 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Significative innovazioni sono state apportate alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il PNA 2016 ribadisce che d'ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli e, cioè, come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e precisa che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Introbio è stato attribuito al Segretario Comunale.

Il Segretario, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, oltre a elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti e elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i successivi aggiornamenti:

- a) verifica l'efficace attuazione del Piano attraverso il monitoraggio di cui al successivo art. 15;
- b) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- c) indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- d) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) verifica, d'intesa con la Giunta Comunale, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nei cui ambiti è più alto il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) propone alla Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i Responsabili di Area, gli aggiornamenti al Piano.

Il nominativo del RPCT è stato comunicato all'ANAC utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Con l'art. 41, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 1 del D.Lgs. 190/2012, il legislatore ha inteso rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall'Autorità nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nel senso che stabilisce l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo articolo dispone che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al D.Lgs. 38/2013.

Vengono, così, potenziate, le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, che non si limitano più al solo caso di revoca.

Inoltre, a tutela del RPCT, è intervenuta la nuova formulazione dell'art. 1 della legge 190/2012, introdotta dall'art. 41, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 97/2016 che ora dispone l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT per omesso controllo, sul piano disciplinare, nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Il medesimo decreto attribuisce al RPCT il dovere di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'ANAC ritiene indispensabile che, in considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'Ente, ed eventualmente, per quel che concerne le disfunzioni, anche nei confronti degli organi di indirizzo, tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, ribadendo l'invito rivolto a tutte le Amministrazioni a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali, come, ad esempio, negli Enti Locali il Regolamento degli uffici e dei servizi, e, comunque, nell'atto con il quale viene individuato e nominato il RPCT.

Art. 8 bis - Il Responsabile dell'antiriciclaggio

E' da intendersi che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT, è comunque anche "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, a cui gli addetti degli uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'art.6 comma 4 del DM Interno 25 settembre 2015;

Il suddetto Gestore è stato delegato alla adozione di tutte le procedure interne di cui all'art. 6 del D.M. del Ministro dell'Interno del 25/09/2015 e di cui all'art.35, comma 2, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, specificando che le procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento con i vari Responsabili di area;

Ai fini dell'attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e, fino a nuove disposizioni ed indicazioni, in applicazione del Decreto Ministro dell'Interno 25.9.2015:

1. il soggetto "Gestore" è stato delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
2. tutti i Responsabili di Area del Comune risultano obbligati a segnalare al "Gestore", esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al predetto D.M.; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Introbio svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
3. ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico o direttamente al "Gestore" fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia. Il Responsabile di Settore assume il compito di raccogliere tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al "Gestore" l'esito dell'istruttoria svolta;
4. Il "Gestore", non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile o del dipendente, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, ha facoltà di inoltrare alla UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decidesse per la trasmissione, è tenuto ad inoltrare senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione, abilitazione e adesione, al sistema di segnalazione on line;
5. nell'effettuazione delle comunicazioni al "Gestore" e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti sia dai Responsabili si applicano in via analogica le disposizioni contenute nel codice di comportamento e nel presente PTPCT del Comune di Introbio sul whistleblowing (art.8 commi 2 e segg.) per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza;
6. considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.9.2015, ogni Responsabile di Settore o ogni dipendente, relativamente al proprio ambito di attività, è tenuto ad effettuare la comunicazione al "Gestore" quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
7. l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui al comma 1 dell'art 10 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati), salvo diverse determinazioni del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo;

Art. 9 - Ufficio per lo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT

In considerazione delle ulteriori e significative competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016, secondo il quale il Responsabile, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici dell'Ente informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa dei casi di riesame, sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno, si palesa come necessario il rafforzamento della struttura organizzativa a supporto del RPCT.

A tal fine, l'ANAC auspica che il Responsabile sia dotato di un apposito ufficio di supporto dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT e che vengano assicurati al RPCT poteri

effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Ove ciò non sia possibile, ritiene opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi organi organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

Secondo le direttive ANAC "tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.

Infine, ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 6 del 28/04/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", il Responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi nella gestione delle segnalazioni di un gruppo di supporto, i cui componenti dovranno essere chiaramente identificati eventualmente in un apposito atto organizzativo. Essi sono tenuti ad astenersi ogni qualvolta si verifichi un conflitto di interessi, anche potenziale, e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 10 - Responsabili di Area referenti

Ogni Responsabile di Area (titolare di posizione organizzativa) è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle unità organizzative rispetto alle quali è affidatario della direzione e della responsabilità, sia diretta, sia indiretta.

Ai sensi del comma precedente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, ogni Responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:

- a) osserva le misure contenute nel PTPCT;
- b) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- c) fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formula specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- d) partecipa al processo di gestione del rischio;
- e) provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte dall'Area alla quale è preposto, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale, in particolare nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- f) assicura l'osservanza del Codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'Area e verifica le ipotesi di violazione.

Art. 11 - Correlazione del PTPCT con altri provvedimenti

Il D.Lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT un valore programmatico ancora più incisivo, infatti, il PTPCT deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, l'art. 10, comma 3. del D.Lgs. n. 33/2013) pone "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali". La normativa anticorruzione prevede che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione". Pertanto, l'ANAC nel PNA 2016 ha sottolineato che gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali il Piano della performance e il Documento unico di programmazione (DUP).

L'Autorità ritiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico".

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 è integrato dalle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013;
- Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 04/12/2014), integrativo del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Si evidenzia che il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente dispone per tutto il personale l'obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ente ed, in particolare, quello di osservare le prescrizioni contenute nel PTPCT, prestando la massima collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Tutti i collaboratori o consulenti dell'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, per quanto possibile e compatibile con le attività svolte dai medesimi, sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento e dell'obbligo di osservare il Piano per la prevenzione della corruzione.

Gli uffici dell'Ente predispongono gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Per quanto riguarda i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento trova applicazione l'art. 55-bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che provvede a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, il presente Piano è strettamente connesso ai seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dal Consiglio Comunale, nel quale vengono individuati, tra gli altri, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Piano Esecutivo di gestione (PEG)/ Piano Risorse Obiettivi;
- Piano delle Performance attraverso la presenza di indicatori di monitoraggio sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione nel suo complesso, per il controllo sull'effettiva attuazione delle misure in esso contenute;
- Piano di informatizzazione delle procedure a norma dell' art. 24, comma 3, del D.L. 90/2014 (approvato con atto della Giunta Comunale n. 38 del 09.03.2021) per l'impatto che esso ha in termini di trasparenza, semplificazione e standardizzazione delle procedure configurandosi, quindi, come deterrente alla corruzione;
- Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2013, ai sensi del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 27.12.2012, n. 213.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, che, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, potrà chiedere di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale proprie del sistema di controllo successivo, se sussistono particolari motivi di rilevanza ai fini del presente Piano;

Il Regolamento per l'accesso civico e l'accesso generalizzato non è stato approvato dall'Ente pertanto sarà inserito come obiettivo per l'anno 2021.

Non si è ancora individuata la figura a cui attribuire il potere sostitutivo per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo (Art. 1 del D.L. n. 5/2012) pertanto sarà inserito come obiettivo per l'anno 2021.

Deve, inoltre, essere assicurato il coordinamento tra il PTPCT e il Piano triennale della performance, prevedendo, per quanto possibile, che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area tengano conto delle azioni indicate nel Piano stesso e ne favoriscano l'applicazione. La valutazione finale della

performance non può trascurare i comportamenti ed i risultati raggiunti in questo ambito dai responsabili, con la flessibilità che si impone nei confronti di una disciplina normativa in continua evoluzione.

Per quanto riguarda i risultati del monitoraggio effettuato in relazione alle misure previste nei PTPCT precedenti si rimanda alle relazioni annuali pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

La legge 30 novembre 2017, n.179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (entrata in vigore il 29 dicembre 2017) è volta ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione. A tale scopo viene assicurata una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni, prevedendo anche una disciplina volta a limitare, con diverse modalità, la pubblicizzazione dell'identità del segnalante.

I dipendenti pubblici, inclusi quelli degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, nonché quelli che lavorano o collaborano in imprese che forniscono beni e servizi e che realizzano opere in favore della Pubblica Amministrazione, che denunciano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro non possono essere, a causa di tale segnalazione, soggetti a sanzioni, licenziati o sottoposti a misure ritorsive che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro.

Ciò non vale per segnalazioni che diano luogo a calunnia o diffamazione ovvero ad accertamento della responsabilità civile e nei casi di dolo o colpa grave: se emergesse la mancanza di buona fede, il segnalante sarebbe passibile anche di licenziamento senza preavviso.

Eventuali misure discriminatorie saranno valutate dall'Anac e dagli altri organismi di garanzia per l'adozione delle relative sanzioni o di altri provvedimenti.

Non è prevista la possibilità di segnalazioni in forma anonima, ma la legge detta un'articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell'identità del segnalante (o whistleblower), nell'ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare).

Sono previste sanzioni da parte dell'Anac per l'applicazione non corretta delle procedure. L'Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adoterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che prevedano l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovano il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

E' a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento per gli eventuali danni.

Art. 13 - Attività di accertamento delle segnalazioni

Le dimensioni contenute della dotazione organica del Comune di Introbio sono tali da consentire una gestione semplificata della tutela dell'anonimato del whistleblower. A tal fine, eventuali segnalazioni di illeciti possono essere effettuate con l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica (segnalazioni@comune.introbio.lc.it) di prossima attivazione presso il Comune di Introbio, al quale potrà accedere soltanto il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'Ente

della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi eterointegrato dalle disposizioni contenute nella normativa a tutela di chi segnala illeciti.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, anche avvalendosi del personale di supporto di cui al precedente art. 10, ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati.

La segnalazione, oscurata in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione in tempi solleciti. In caso di ingiustificato ritardo potrà scattare la diffida ad adempiere entro un termine definito.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla natura della violazione, potrà:

1. comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area cui appartiene l'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). che in tal caso provvederà direttamente;
2. presentare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, sussistendone i presupposti di legge;
3. adottare o a proporre l'adozione di tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno
4. ripristino della legalità.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini per ulteriori 60 giorni se l'accertamento risulti particolarmente complesso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Art. 14 - Monitoraggio del Piano

I Responsabili di Area sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in qualsiasi momento richiesto e di norma una volta l'anno entro **il 30 novembre** il rapporto relativo allo stato di attuazione del PTPCT, al fine di consentire al Responsabile medesimo di predisporre la relazione a consuntivo da inoltrare all'organo di indirizzo politico, così come previsto dalla legge 190/2012 e dalle norme attuative.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza, coadiuvato dalla struttura di supporto di cui al precedente art. 9, nel corso dell'anno vigila sulla corretta pubblicazione dei dati nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, anche in riferimento allo sviluppo della normativa in materia e alle direttive diramate dall'ANAC.

SEZIONE SECONDA

Analisi del contesto

Art. 15 - Contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.

Ai fini dell'analisi del contesto si fa riferimento anche ad altri strumenti di programmazione come il Piano delle performance o in documenti che l'Amministrazione già predispone ad altri fini come

il conto annuale ed il DUP, allo scopo di trarre informazioni utili ai fini delle analisi in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta del Responsabile anti corruzione, un supporto tecnico anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali.

A) Regione

La Regione Lombardia è caratterizzata da un tessuto produttivo vitale, rappresenta la maggiore piazza finanziaria nazionale e si colloca tra le regioni italiane di maggior benessere. Con una popolazione di quasi 10 milioni di abitanti essa è anche la regione più popolosa ed attrae consistenti flussi migratori. Difatti, in quest'area risiedono regolarmente oltre 1,1 milioni di stranieri, il 23% circa di quelli censiti sull'intero territorio nazionale, incidendo per l'11,3% sulla popolazione della Regione.

Quest'area, anche in ragione della sua estensione e della sua collocazione geografica, è interessata da molteplici manifestazioni di criminalità ben diversificate tra loro, con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle province in cui si manifestano e dei settori illeciti d'intervento; la diversificazione per territorio scaturisce dalla presenza, consolidata nel corso degli anni, di elementi riconducibili a sodalizi criminali di tipo mafioso cui sono affiancati gruppi criminali stranieri.

Le varie compagini criminali, allineandosi alle trasformazioni del Paese, adeguano in questa regione gli strumenti di penetrazione dell'economia legale, orientandole allo sfruttamento delle opportunità offerte dal tessuto socio-economico locale, nell'ottica dell'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici.

La Lombardia, pur non estranea all'attuale fase di crisi economica, può difatti costituire per le matrici mafiose un solido bacino d'investimenti, funzionali alla penetrazione negli impianti produttivi e al consolidamento della presenza sul territorio. Difatti le organizzazioni mafiose endogene evidenziano interesse ad infiltrare il tessuto imprenditoriale locale, rimangono collegate alle famiglie criminali d'origine e dispongono di cospicui capitali illeciti, in buona parte derivanti dal narcotraffico, da reimpiegare (attraverso complesse attività di riciclaggio) in imprese commerciali (grande distribuzione, bar, ristorazione, turistico-alberghiere e di intrattenimento), immobiliari ed edili, di movimento terra, di giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, bonifiche ambientali, società finanziarie, cooperative, sanità, servizi di logistica e trasporti, nel settore energetico, ecc...

Le modalità di reimpiego denotano caratteri sempre più articolati, che contemplano anche il ricorso a strutture finanziarie e bancarie (anche abusive), elvetiche o dei cosiddetti "paradisi fiscali". Per la movimentazione illecita di valuta e titoli di credito, la criminalità organizzata può anche contare sulla collaborazione di esperti in ambito tributario e finanziario.

L'infiltrazione nel sistema imprenditoriale locale appare attualmente più marcata da parte dei sodalizi calabresi, ma è realistico ipotizzare che la stessa minaccia possa provenire anche da parte dei gruppi mafiosi di estrazione siciliana e campana.

Sul territorio regionale si vanno palesando anche segnali, da parte dei sodalizi di tipo mafioso (soprattutto calabresi), di infiltrazioni all'interno della Pubblica Amministrazione e nell'aggiudicazione di lavori pubblici, riproponendo assetti di mercificazione dell'interesse pubblico e situazioni di connivenza sperimentati nell'area d'origine. Più precisamente 9.973.397, secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico al 31 dicembre 2013). Per l'esattezza 1.129.185, secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico al 31 dicembre 2013). Tra l'altro è area confinante con il territorio elvetico e vanta importanti scali aerei (principalmente Malpensa, ma anche Orio al Serio (BG) e Linate (MI)) e vie di comunicazione per il quale la Regione Lombardia riveste un ruolo nodale, funzionali alle operazioni di occultamento e trasferimento all'estero dei capitali.

E' inoltre da segnalare come recenti risultanze investigative abbiano evidenziato una certa permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali, cui si vanno ad affiancare altre attività di indagine che negli ultimi anni stanno facendo emergere (in particolare nell'area meneghina, pavese, brianzola e bergamasca) casi di corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, da parte di Amministratori pubblici e dirigenti di strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti ed erogazioni pubbliche), anche afferenti settori sensibili per la comunità.

L'azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta dunque spingendo all'esplorazione della c.d. "zona grigia", ovvero di illeciti che spesso emergono con fattispecie di natura fiscale o amministrativa, che potrebbero costituire il terreno su cui realizzare l'intreccio d'interessi tra criminali, politici, amministratori ed imprenditori (con la costituzione di "sistemi criminali"

apparentemente disomogenei ma in realtà efficacemente integrati), nei quali la corruzione e, in generale, i reati contro la Pubblica Amministrazione, permettano alla criminalità organizzata di infiltrarsi ed espandersi ulteriormente, a danno dell'imprenditoria sana.

Nel territorio lombardo risulta diffusa la collaborazione operativa tra i vari sodalizi, tesa all'efficace conseguimento degli obiettivi, superando i tradizionali schemi di un rigido controllo del territorio e monopolio di talune attività illegali. L'espressione mafiosa più invasiva e strutturata risulta attualmente la 'Ndrangheta, rappresentata da qualificate proiezioni delle più pericolose cosche, specie ma non solo reggine, vibonesi e crotonesi. Le risultanze dell'azione di contrasto confermano l'esistenza di numerosi sodalizi, quando non anche di vere e proprie "locali", soprattutto in comuni delle province di Milano, Como, Varese, Bergamo, Brescia, Lecco, Mantova, Pavia, Monza e Brianza e Cremona, sovente alleate ovvero in stretto collegamento reciproco.

Al riguardo, fra l'altro, l'assetto organizzativo della 'Ndrangheta al di fuori della Calabria ha evidenziato l'esistenza di un mandamento denominato Lombardia, cui fanno riferimento le "locali" ivi presenti le quali, seppur dotate di significativa libertà decisionale relativamente alle attività criminali sviluppate in area lombarda, restano legate alla terra d'origine. La 'Ndrangheta, nel manifestare capacità d'integrazione con le strutture economiche e politiche, attraverso modalità ed investimenti apparentemente legali ed attività in diversi settori produttivi e del terziario, si adopera in operazioni di riciclaggio ed impiego (ed anche nell'esercizio abusivo del credito), senza tralasciare illeciti più tradizionali, quali il narcotraffico, le estorsioni, l'usura e, marginalmente, anche truffe, furti e ricettazione. In particolare, specie nell'ambito delle attività legate al narcotraffico di livello internazionale, la 'Ndrangheta entra in relazione con gruppi organizzati stranieri (in particolare di matrice sudamericana o balcanica) e, talvolta, anche con articolazioni di Cosa nostra.

B) Provincia

Il territorio della Provincia di Lecco, pur non potendosi certamente considerare immune dagli effetti della crisi economica che ha investito l'intero territorio nazionale, rappresenta ancora una solida realtà economica (elevato il numero di imprese in rapporto alla popolazione residente, tra cui importanti siti di produzione metalmeccanica e tessile, e scarse le situazioni di disagio socio-ambientale), risultando appetibile alle consorterie criminali organizzate (in particolare calabresi) le quali, senza al momento palesare un incisivo condizionamento del territorio, pongono in essere in quest'area dall'elevato indice di produttività manifatturiera e commerciale svariate attività illegali, quali le estorsioni e l'impiego dei proventi illegali in immobili, per l'acquisizione e/o la gestione di locali pubblici (bar, ristoranti o sale da gioco) e in altre attività imprenditoriali (nei settori del trasporto merci, l'edilizia ed il movimento terra).

Il territorio in esame risulta interessato da espressioni della 'Ndrangheta, con interessi tanto nel traffico di sostanze stupefacenti che per attività di riciclaggio ed impiego dei proventi illeciti in attività commerciali o acquisizioni immobiliari. Elementi riconducibili ad un noto sodalizio, attivo prevalentemente in Lecco, Galbiate (LC), Valmadrera (LC) e Comuni limitrofi, hanno difatti posto in essere attività illecite quali il porto abusivo di armi, l'usura o le estorsioni, nonché tentativi di infiltrazione in appalti e concessioni di aree pubbliche, evidenziando influenze e capacità corruttive anche nei confronti di amministratori pubblici locali.

Dagli esiti nel luglio 2010 dell'operazione "Crimine Infinito", inoltre, pur non risultando in quest'area la presenza di uno stabile "locale" di 'Ndrangheta era tuttavia emersa, tra le persone in quell'occasione arrestate, anche la presenza di alcuni soggetti residenti o dimoranti in provincia di Lecco. Alla migrazione in quest'area di soggetti alla ricerca di realtà territoriali "periferiche", ritenute idonee ad una gestione più defilata degli affari illeciti, si sta affiancando l'incremento di danneggiamenti seguiti da incendio ed episodi di estorsione i quali, tuttavia, in linea generale appaiono ricollegabili al recupero di crediti vantati nell'ambito di attività lecite (talvolta con derive usuarie) o illecite (nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti). Sul territorio si registrano episodi di minacce, danneggiamenti o incendi nei confronti di amministratori o amministrazioni pubbliche, che appaiono riconducibili a situazioni di disagio sociale e contestazioni per le scelte da questi adottate e non sono tali da condizionare la gestione dell'ente locale.

Nel lecchese, territorio ove sul piano occupazionale la crisi in atto non ha risparmiato i lavoratori extracomunitari, continuano a registrarsi anche manifestazioni criminali di matrice straniera, con elementi attivi nel narcotraffico, ovvero in reati connessi alla prostituzione (il cui sfruttamento, nel 2013, ha comunque manifestato una positiva diminuzione) ed in altre manifestazioni di criminalità comune.

Soggetti cinesi appaiono attivi in azioni delittuose indirizzate allo sfruttamento della prostituzione che, da parte dei cinopopolari, viene esercitata prevalentemente all' interno di abitazioni private; i cinesi manifestano interesse anche per pratiche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e, nelle aziende dagli stessi gestite, continuano a fare rilevare episodi di sfruttamento della manodopera in nero in danno di propri connazionali.

Nella Provincia di Lecco appaiono in aumento le manifestazioni della c.d. criminalità comune e persiste quale fenomeno preoccupante della c.d. criminalità predatoria, in particolare anche i furti e rapine in abitazioni e ville, in consistente aumento rispetto al precedente anno. I reati predatori, sono tanto manifestazione della devianza autoctona (in qualche caso coinvolgendo anche province limitrofe ed attribuibile a pregiudicati ivi residenti) che una significativa espressione di quella straniera, in particolare di matrice albanese, ma anche di soggetti di altra nazionalità.

Tanto in relazione alla commissione di furti (complessivamente in aumento, con numerosi episodi in danno di abitazioni, autovetture o di borseggi), che anche per le rapine (spesso consumate nella pubblica via, ma anche in danno di abitazioni, uffici postali e banche), gli autori stranieri individuati superano addirittura gli italiani. Anche le truffe e frodi informatiche fanno registrare in questa provincia un sensibile incremento.

I reati concernenti le sostanze stupefacenti, risultano nel territorio lecchese decisamente meno frequenti ed allarmanti rispetto a quelli di altre province limitrofe. Nel 2013 sono state sequestrate quasi esclusivamente hashish e marijuana (in totale kg. 15,7 circa) e segnalate all' Autorità Giudiziaria un totale di 113 persone (con un più ampio coinvolgimento degli italiani, 66 a fronte dei 47 stranieri), di cui nessuna per l'associazione finalizzata al traffico illecito.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, si richiama quanto previsto nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017", disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

alla quale si farinvio, con particolare riferimento per la Provincia di Lecco , al Volume I da pagina 352 a pagina 356).

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, nell'intento di offrire una analisi di dati specifici, verrà richiesto di disporre dei dati relativi agli eventi criminosi occorsi nell'anno 2020 nel territorio del Comune di Introbio, distinti per tipologia di evento criminoso, alla Prefettura di Lecco. I relativi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti/corruzione – allegato al PTPC 2021/2023".

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano

C) Comune

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

La popolazione residente per fasce di età è così suddivisa:

0-4 2016- 2020	5-9 2011- 2015	10-14 2006- 2010	15-19 2001- 2005	20-24 1996- 2000	25-29 1991- 1995	30-34 1986- 1990	35-39 1981- 1985	40-44 1976- 1980	45-49 1971- 1975
77	91	98	92	101	87	84	102	140	162

50-54 1966- 1970	55-59 1961- 1965	60-64 1956- 1960	65-69 1951- 1955	70-74 1946- 1950	75-79 1941- 1945	80-84 1936- 1940	85-89 1931- 1935	90-94 1926- 1930	95-100 1920- 1925

170	133	135	119	111	95	88	42	27	2
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	---

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

TERRITORIO	montano
SUPERFICIE:	kmq. 2 5
RISORSE IDRICHE:	laghi n. 0 - Fiumi e Torrenti n. 3
STRADE:	provinciali Km. 2
	comunali Km. 10

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.10.2013.

ECONOMIA INSEDIATA

Le attività esercitate sono così distribuite:

Settore	Attive
Attività manifatturiere (attività industriali)	18
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, edicole, farmacie, tabaccai e plurilicenze	31
Attività dei servizi di alloggio, di ristorazione e alberghi	23
Attività finanziarie e assicurative	4
Attività professionali, scientifiche e tecniche, uffici e agenzie	43
Istruzione	3
Sanità e assistenza sociale	5
Altre attività di servizi (attività artigianali)	21
TOTALE	148

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economiamediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi secondo la normativa vigente.

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
SAD, ADM, AES	Accordo di programma	Comunità Montana V.V.V.R.
Illuminazione votiva	Concessione	Zanetti s.r.l.
Servizio di accertamento e riscossione coattiva imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e Tosap	Appalto di servizi	Creset - Crediti Servizi e Tecnologia S.p.A.
Servizio di tesoreria comunale	Concessione	Banca Popolare di Sondrio
Servizio Idrico Integrato	Affidamento a società partecipata	LRH Spa
Sicurezza nei luoghi di lavoro	Appalto	Tecnologia & Ambiente s.r.l.
Servizio di pulizia stabili	Appalto	Borgo Antico S.r.l
Servizio integrato dei rifiuti	Affidamento in house	SILEA S.p.A.

Manutenzione impianti illuminazione pubblica	affidamento a società proprietaria degli impianti	ENEL X Italia S.r.l.
Manutenzione parchi e giardini: interventi di sfalcio, diserbo, pettinatura cipressi e potatura piante su aree, parchi, giardini e strade comunali	Appalto	Donati Renato
Servizio rimozione neve	Appalto	Tantardini Serafino
Servizio sostitutivo mensa dipendenti	Appalto	Day Ristoservice

Gestione in convenzione

Oggetto	Enti facenti parte della Convenzione
Convenzione con la Provincia di Lecco per la gestione associata delle procedure concorsuali	Provincia Lecco, Comune di Introbio e altri Comuni – Ente Capo Fila Provincia di Lecco
Convenzione con la Provincia di Lecco per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante	Provincia Lecco, Comune di Introbio e altri Comuni
Centro servizi Territoriali	Provincia di Lecco e altri Comuni – Ente Capo Fila Provincia di Lecco

Gestione con accordo di programma:

Oggetto e finalità	Soggetti partecipanti	Durata
Convenzione tra i comuni dell' Ambito di Bellano e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per l'esercizio associato di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie - Periodo 2021/2026 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 5/11/2020	Comuni dell'Ambito di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.	fino al 31/12/2026
Accordo di programma 2021-2026 tra i comuni dell' Ambito di Bellano e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per la realizzazione in forma associata , di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie - Ente capofila Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5/11/2020	Comuni dell'Ambito di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.	fino al 31/12/2026

Organismi partecipati dall'ente

Il Comune di Introbio detiene le seguenti partecipazioni dirette in Società:

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019
Silea S.p.A.	www.sileaspa.it	0,654	Servizio integrato rifiuti	€ 661.156,00	€ 4.245.145,00	€ 491.648,00
Lario Reti Holding S.p.A.	www.larioreti.it	1,11	Servizio idrico Integrato	€ 6.456.786,00	€ 79.964.271,00	€ 6.131.547,00

Partecipazioni indirette

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, la situazione allo stato attuale è la seguente:

- La Società SILEA S.p.A. detiene partecipazioni nella Società Seruso s.p.a. per l'80,50%;
- La Società Lario Reti Holding S.p.A. detiene partecipazioni nella società ACSM AGAM S.p.A. per il 23,93%.

Art. 16 – Contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Ente. L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità

dell'analisi complessiva. Come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

RISORSE UMANE DEL COMUNE

L'organizzazione e la struttura del Comune di Introbio è quella risultante dall'ultima deliberazione della Giunta Comunale 47 e 48 del 19.06.2014. La struttura organizzativa dell'amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

La struttura organizzativa comunale risulta organizzata in Aree e Servizi/Uffici:

- l'Area è la struttura apicale nell'organizzazione del Comune, alla quale sono attribuite una o più attività che l'Ente decide di realizzare.

A ogni area sono cui sono preposti i Responsabili titolari di posizione organizzativa, appartenenti alla categoria D/C; Le unità organizzative individuate, convenzionalmente definite "Aree", sono le seguenti:

- Area 1 – Amministrativa
- Area 2 – Contabile Finanziaria
- Area 3 – Demografica
- Area 4 – Vigilanza
- Area 5 – Tecnica
- Area 6 - Personale (giuridica).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29.12.2020 n. 96 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 ed il Piano annuale del fabbisogno di personale 2021.

Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, anch'esso consultabile sul sito internet istituzionale, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29/05/2003 e da ultimo modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/06/2020.

Il Comune dispone attualmente di n. 5 dipendenti con contratti a tempo pieno e indeterminato e n. 1 dipendente a tempo parziale e indeterminato.

Un funzionario apicale del Comune di Barzio, in comando presso il Comune di Introbio svolge le funzioni di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tecnica.

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nei seguenti prospetti viene illustrata la situazione del personale dell'Ente.

PERSONALE IN SERVIZIO

AREA 1 - AMMINISTRATIVA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	vacante
C	1 tempo pieno	coperto C2
AREA 2 - CONTABILE FINANZIARIA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto D6
AREA 3 - DEMOGRAFICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto D2 part time 30 ore settimanali
AREA 4 - VIGILANZA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
C	1 tempo pieno	coperto C5
AREA 5 -TECNICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
C	1 tempo pieno	Coperto C1
B3	1 tempo pieno	coperto B7

B3	1 tempo pieno	vacante
----	---------------	---------

Totale personale in servizio al 31/12/2020:

- di ruolo n. 6
- fuori ruolo n. 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE ALLE SINGOLE AREE

AREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Categoria	In ruolo		Fuori ruolo		Totale
	Full time	Part time	Full time	Part time	
C2 – responsabile	1				1
Totale	1				1

AREA SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO/TRIBUTI

Servizio Ragioneria e Tribuni					
Categoria	In ruolo		Fuori ruolo		Totale
	Full time	Part time	Full time	Part time	
D6 – responsabile	1				1
Totale	1				1

AREA SERVIZIO DEMOGRAFICI/ELETOTRALE

Categoria	In ruolo		Fuori ruolo		Totale
	Full time	Part time	Full time	Part time	
D2 – responsabile		83,33 %			0
Totale		1			1

GESTIONE ASSOCIATA AREA POLIZIA LOCALE

Categoria	In ruolo		Fuori ruolo		Totale
	Full time	Part time	Full time	Part time	
C	1				1
Totale	1				1

AREA SERVIZIO TECNICO/SUAP

Categoria	In ruolo		Fuori ruolo		Totale
	Full time	Part time	Full time	Part time	
C	1				1

B	1				1
Totale	2	1			3

Il personale del Comune di Introbio non è stato oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per fatti di "corruzione" intesa secondo l'ampia accezione della Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

L'Ente non ha individuato il Responsabile RASA, pertanto si provvederà nel corso dell'anno alla nomina.

SEZIONE TERZA

Valutazione del rischio e misure di prevenzione

Art 17 - Mappatura dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

- 1- identificazione;
- 2- descrizione;
- 3- rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Secondo l'ANAC i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "**aree di**

rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in **generali e specifiche**:

quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione gestione del personale);

quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "**Aree di rischio**" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari prividi effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede l'area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede, denominate "Mappatura dei processi" approvato dalla Giunta comunale con atto n.30 del 06/03/2020 (piano 2020/2022). Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Il RPCT ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC ha ritenuto di procedere con la metodologia **dell'autovalutazione** proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

L'ANAC ha suggerito i seguenti "dati oggettivi":

1. i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
2. le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Le aree maggiormente a rischio è di seguito illustrata.

Acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Si segnala che, benché potenzialmente a rischio corruttivo, l'aver delegato alla Provincia di Lecco la gestione dei concorsi e gli stringenti obblighi e limiti normativi sottraggono di fatto tali procedimenti al rischio corruttivo anche potenziale.

Affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

(Specifica per i Comuni):

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; accertamento e controlli sugli abusi edilizi;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada;
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti (Determinazione n. 12/2015);
gestioni pratiche anagrafiche e di protocollo;
erogazione servizi sociali;
servizi cimiteriali.

Art. 18 - Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. Identificazione degli eventi rischiosi

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i comportamenti o fatti relativi ai processi tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

In questa fase l'apporto della struttura organizzativa è indispensabile

B. Analisi del rischio

L'analisi del rischio si prefigge due obiettivi:

B.1 Comprendere gli eventi rischiosi attraverso l'esame di "fattori abilitanti" e cioè i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi.

E' di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

B2. Stima del livello di rischio

In questa fase, si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi (processo o attività). Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. L'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione". L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- 1- scegliere l'approccio valutativo (che può essere qualitativo o quantitativo. L'ANAC suggerisce un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".;
- 2- individuare i criteri di valutazione. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione. Vengono identificati i seguenti criteri:
 - ✓ livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
 - ✓ grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
 - ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
 - ✓ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
 - ✓ livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
 - ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.
- 3- rilevare i dati e le informazioni anche attraverso modalità di autovalutazione da parte dei Responsabili degli Uffici coinvolti nello svolgimento del processo e precisamente:
 - i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640- bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
 - le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, ecc.;L'attività di rilevazione deve essere fatta almeno con cadenza annuale

4- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e condivisa con i Responsabili di Area.

C Misurazione del rischio.

Anche per questa fase l'Autorità ribadisce che "ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi".

A questo punto, per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. La misurazione può avvenire utilizzando una scala di ordinale: alto,

medio, basso. Ma "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica" e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto). L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue: qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, "si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio"; evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico". In ogni caso, vige il principio per cui "ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte".

D. Ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio". Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti". Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo", che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*".

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il PTPCT deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) la trasparenza, che come già precisato, costituisce oggetto di apposita "sezione" del PTPCT; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel presente Piano;
- b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
- e) Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente Piano sono descritte negli articoli che seguono.

Art. 19 - Misure di prevenzione. Criteri di carattere generale

In relazione alle attività considerate a rischio di corruzione, anche sulla base della mappatura definita con le schede predisposte, si deve tener conto di una serie di criteri di carattere generale come di seguito specificati.

Per quanto riguarda l'attività contrattuale e il conferimento di incarichi è opportuno evidenziare che sia le procedure di reclutamento di qualsiasi tipologia di soggetto esterno, sia quelle per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, rientrano in ambiti già disciplinati da una specifica normativa di settore che a monte prevede una serie tipizzata di adempimenti in capo al Comune. Tali adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure individuano correlati profili di responsabilità di natura amministrativo-contabile, nel caso di mancato o inesatto adempimento.

In una prospettiva di sviluppo e affinamento del sistema, la presente mappatura investe i diversi ambiti dell'agire amministrativo come di seguito esemplificato:

MISURA

NELLA FASE DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI:

1) **nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:**

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo azione dell'istanza;
- redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità nell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore/proponente, da un lato, e il responsabile di servizio dall'altro.

2) **nella formazione dei provvedimenti**, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica, motivare adeguatamente l'atto, l'onere di motivazione deve essere tanto più completo quanto è più ampia la sfera della discrezionalità.

3) **viene fissata l'incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria del procedimento** di gara ad assumere la carica di componente delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo. Detta separazione si pone in linea con quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che all'art. 77, con riguardo ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede ipotesi espresse di incompatibilità ed esclusione:

- per gli stessi **Commissari diversi dal Presidente** i quali non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- per coloro che nel biennio precedente hanno rivestito **cariche di Amministratore Pubblico i quali non possono essere nominati Commissari** relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
- per coloro, infine, che in veste di Commissari abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- per Commissari e Segretari di Commissione, ai quali si applicano, altresì, l'art. 35-bis del D.Lgs 165/01 e le cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- Oltre che per i Commissari di gara, si dispone che il criterio di rotazione venga adottato anche per la nomina del RUP per quanto compatibile con le specifiche competenze richieste e con le risorse umane presenti nel servizio coinvolto.

- 4) **quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** si richiede puntuale definizione nel bando/lettera di invito dei criteri di valutazione e della loro ponderazione.
- 5) **nelle procedure selettive per il reclutamento di personale**, nel rispetto del principio di competenza professionale dei commissari si richiede **la rotazione dei Commissari** e, laddove possibile, la previsione di un componente esterno;
- 6) **ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990, aggiunto dall'art. 1 della legge 190/2012, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi** segnalando al proprio responsabile di servizio ogni situazione anche potenziale di incompatibilità. Per agevolare le opportune verifiche di possibili situazioni di conflitto, in sede di gara i soggetti partecipanti sono tenuti a dichiarare il nominativo dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali in relazione allo specifico procedimento d'appalto. Appare opportuno nel provvedimento di aggiudicazione definitiva per l'affidamento di appalti di lavori, beni e servizi dare atto dell'effettuazione delle verifiche e delle risultanze emerse con formule del tipo:
"di dare atto che sono state verificate le situazioni di possibile conflitto di interesse tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo non sussistendone", o di tenore simile.
 Parimenti, in applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 21 del D.Lgs.39/2013, il legale rappresentante della ditta partecipante alla gara dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito altri incarichi decisionali a ex- dipendenti del Comune di Introbio (nel triennio susseguente la cessazione del rapporto pubblico) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della medesima impresa/cooperativa per conto del Comune di Introbio negli ultimi tre anni di servizio.
 Il funzionario competente dovrà disporre l'esclusione delle ditte ove, all'esito degli effettuati controlli, si manifesti la violazione del citato art. 53, comma 16-ter.
- 7) **in un'ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale vengono pubblicati i modelli di presentazioni di istanze e richieste riguardanti i procedimenti più rilevanti**, comprensive dell'indicazione dei documenti che è necessario allegare e di tutte quelle informazioni necessarie per l'efficace definizione del procedimento.
 - nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento deve essere **indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui riferirsi.**
 - nell'attività contrattuale: rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo dell'appalto;
 - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip, Mepa, Start, motivandone puntualmente il mancato ricorso;
- 8) assicurare il confronto concorrenziale definendo requisiti di partecipazione alle gare di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
- 9) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dal regolamento comunale;
- 10) **verificare la congruità dei prezzi di acquisto o di cessione dei beni immobili e di costituzione/cessione di diritti reali minori;**

Si precisa che con deliberazione n. 4 del 04/02/2015 il Consiglio Provinciale di Lecco ha istituito la STAZIONE UNICA APPALTANTE della Provincia di Lecco (SUA. Lecco), con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni, ad eccezione del Comune capoluogo, ed eventuali altri Enti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 163/2006 che intendono aderire alla stessa. Con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione finalizzato a regolamentare i rapporti tra gli Enti aderenti e la SUA Lecco relativamente all'espletamento e alla gestione di gare in materia di lavori pubbliche acquisizione di beni e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore di qualsiasi importo. Con decreto deliberativo del Presidente della Provincia stati determinati i costi fissi e variabili da porre a carico degli Enti

aderenti.

- **per i componenti delle Commissioni** di gara e concorso, l'obbligo di dichiarare all'atto dell'insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionale con i partecipanti alla gara ed al concorso medesimi
- per i componenti delle Commissioni di gara e concorso (ivi compresi i segretari verbalizzanti), per i preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni e servizi, all'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici l'obbligo, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, **di dichiarare all'atto dell'insediamento di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.**

Si precisa che il Consiglio Provinciale di Lecco ha approvato uno schema di convenzione per l'espletamento e la gestione dei bandi di concorso.

Il Comune di Introbio con deliberazione n. 4 del 20/03/2018 ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Lecco per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In materia di attribuzione di incarichi amministrativi di figure apicali, **l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato in ordine all'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.**

Ogni Commissario/Responsabile di Area, all'atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

I Responsabili di Area sono tenuti a monitorare il rispetto della norma suddetta e a comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza le anomalie rilevate nell'ambito di rispettiva competenza.

Verificheranno, pertanto, che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenti al funzionario comunale competente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. Nel corso dell'incarico l'interessato presenterà annualmente al funzionario competente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Attivare controlli e verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

- 11) **Verificare sempre l'assenza di professionalità interne** prima di conferire incarico a soggetto esterno.
- 12) **In materia urbanistica**, valutare attentamente e contenere il rischio per la Pubblica Amministrazione presente negli accordi/convenzioni con i privati attivando le forme di tutela più idonee.

NELLA FASE DI ATTUAZIONE DELLE DECISIONI:

1) rispettare i termini di pagamento;

Il decreto 97/2016 introduce l'art. 4-bis del D. Lgs. 33/2013 prevedendo l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'AGID, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" i dati dei propri pagamenti con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D. Lgs. 33/2013.

Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione - Dati sui pagamenti è presente il link che rinvia al sito governativo "soldi pubblici"

- 2) monitorare i procedimenti conclusi fuori termine e la motivazione delle anomalie;
- 3) vigilare sull'esecuzione dei contratti dell'Ente;
- 4) implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e tracciabilità;
- 5) tenere presso ogni settore lo scadenzario dei contratti in corso, al fine di monitorare le scadenze e programmare le nuove gare evitando le proroghe non espressamente

previste dalle fonti normative.

NELLA FASE DI CONTROLLO DELLE DECISIONI:

- 1) **dare puntuale attuazione al principio della distinzione tra attività gestionale rimessa alle posizioni organizzative e attività di indirizzo di stretta spettanza degli organi politici.**

Art. 20 - Misure di prevenzione ulteriori

Ai fini di attuare politiche di contrasto alla corruzione, vengono previste le seguenti misure ulteriori di prevenzione della corruzione.

20.1 Monitoraggio dei termini dei procedimenti e potere sostitutivo in caso di inerzia

Premesso che l'art. 1, comma 28, della legge 190/2012 prevede il monitoraggio periodico dei termini del procedimento, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione, il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su istanza di parte, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione, per questo il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

MISURA

L'Ente si sta attivando per informatizzare i processi al fine di avere un monitoraggio sui termini dei procedimenti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, che prevede che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Pertanto, il cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento, decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

MISURA

La Giunta Comunale provvederà a individuare nel Segretario Comunale il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo di intervento di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/90 per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

20.2 Verifica delle cause di inconferibilità o incompatibilità

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e dagli articoli 13 - 27 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, l'Ente applica puntualmente le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato "dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità", ai sensi del quale colui al quale è conferito l'incarico, deve rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal decreto stesso.

L'Ente ha intrapreso adeguate iniziative per informare il personale dell'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva finalizzata a dichiarare l'inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. La dichiarazione, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina, ovvero, l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

L'organo che ha conferito l'incarico, come chiarito nella delibera dell'ANAC n. 67 del 2015, non può e non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto, anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al soggetto da nominare, conoscere la causa di inconfiribilità/incompatibilità. Si ritiene, pertanto, opportuno che l'organo conferente, a regime, accetti dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la Pubblica Amministrazione. Sarà onere dell'Amministrazione conferente, sulla base della elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le verifiche circa la sussistenza di una causa di inconfiribilità o di incompatibilità.

20.3 Disciplina delle attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del D.Lgs. 39/2013, dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 60 del D.P.R. 3/1957.

MISURA

L'Ente ha intrapreso adeguate iniziative per informare il personale dell'obbligo di astensione e delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

20.4 Adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione ad incarichi esterni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2011

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, da parte del Responsabile di Area o Responsabile di uffici o servizi può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza difatti corruttivi.

MISURA

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, l'Amministrazione valuta tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se Responsabile di Area o Uffici/Servizi, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria. In ogni caso l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. La materia di cui al presente punto e relativa all'incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti, è disciplinata dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti.

20.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro, vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione

svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti

MISURA

Nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

20.6 Rotazione degli incarichi

Con riferimento allo specifico profilo della rotazione degli incarichi del personale, si evidenzia che la rotazione organizzativa degli incarichi apicali costituisce un principio di cui l'Ente comprende e condivide la logica, coerente con l'opportunità di evitare la concentrazione per troppo tempo in un numero limitato e invariato di soggetti di funzioni comunali strategiche, con il rischio della costituzione di "centri di potere" in grado di condizionare anche arbitrariamente l'operato dell'Ente. Tuttavia, l'assetto organizzativo interno dell'Ente e gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro presenta alcune peculiarità che rendono problematica l'attuazione del principio di rotazione, senza arrecare serio pregiudizio alla prioritaria esigenza di garantire, con continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'operato dell'Ente.

La dotazione organica dell'ente è infatti assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile per assicurare l'attuazione della misura.

MISURA

Come previsto nell'allegato 2 al PNA 2019, l'Ente ha adottato o si prefigge le seguenti misure:

- maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio;
- nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, preferire meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di

- più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisce per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti;
- prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore, se individuato, che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
 - valutare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi).

20.7 Predisposizione di Patti di integrità

L'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede espressamente che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

I protocolli di legalità e i patti di integrità sono un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire la corruzione, concussione ed infiltrazione della criminalità nelle fasi di affidamento di appalti e per i servizi dati in concessione e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti alle gare. L'accettazione del complesso delle condizioni contenute nel Patto viene configurata dall'Ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Gli effetti del patto di integrità negli appalti si evidenzia in una clausola specifica nel corpo del contratto da sottoscrivere la quale, è una misura adottata da molti enti locali con la finalità di prevenire la corruzione, concussione ed infiltrazione della criminalità nelle fasi di affidamento di appalti e per i servizi dati in concessione.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Nel caso in cui il bando di gara preveda quale condizione per la partecipazione a pena di esclusione, l'accettazione preventiva mediante sottoscrizione dei protocolli di legalità o patti di integrità, l'eventuale carenza può essere sanata attraverso l'istituto del soccorso istruttorio con applicazione della relativa sanzione pecuniaria prevista, fermo restando che, laddove il concorrente non intenda procedere con la regolarizzazione, l'incameramento della sanzione non si ritiene dovuto (delibera ANAC 2 marzo 2016).

Le regole sul Patto si applicano anche nel caso di iscrizione negli albi dei fornitori. In questo caso, se l'operatore economico iscritto nell'albo contravviene alle norme anticorruzione verrà cancellato dall'Albo e non potrà ripresentare nuova domanda per un periodo fino a cinque anni.

MISURA

Il Comune si impegna a predisporre nel triennio un modulo denominato "Patto di integrità" che rappresenterà una formalità obbligatoria e, essendo una clausola contrattuale, dovrà essere sottoscritto per specifica approvazione ed allegato come parte integrante all'offerta di gara. Successivamente, nel caso di aggiudicazione, il Patto d'integrità sottoscritto dall'operatore economico verrà allegato al contratto di appalto ed avrà effetti obbligatori. Il Patto d'integrità sarà sottoscritto dal titolare se ditta individuale oppure, dal legale rappresentante della società, per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Nel caso di predisposizione da parte del Comune di un albo dei fornitori, l'operatore deve sottoscrivere un apposito modulo per l'accettazione del patto di integrità da consegnare al Comune insieme alla domanda di iscrizione. Se l'operatore economico iscritto nell'albo contravviene alle norme anticorruzione verrà cancellato dall'Albo e non potrà ripresentare nuova domanda per un periodo fino a cinque anni.

20.8 Trasparenza degli esiti delle gare

A norma dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

MISURA

L'Ente pubblica nei termini stabiliti tali informazioni relativamente all'anno precedente in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare i dati informatici, anche a fini statistici. Tali informazioni sono trasmesse in formato digitale all'ANAC.

20.9 Ricorso all'arbitrato

Le disposizioni contenute nella legge 190/2012 si sono conformate ai suggerimenti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che invitava espressamente le Amministrazioni aggiudicatrici a *«limitare al massimo la previsione della clausola compromissoria in considerazione della specifica natura e delle caratteristiche dell'appalto e dell'opportunità, rispetto alla singola fattispecie, del ricorso alla giustizia arbitrale»*.

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

MISURA

Il Comune di Introbio applica, per tutte le ipotesi contrattuali, le prescrizioni contenute nella legge 190/2012 e nel D.Lgs. 50/2016.

20.10 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990.

MISURA

Il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per altri vantaggi economici è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 7 del 27.04.2015

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo on line e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

20.11 Azioni di sensibilizzazione

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione,

l'Amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

MISURA

A questo scopo, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente Piano e alle connesse misure.

Art. 21 - Formazione in tema di prevenzione della corruzione

Il limite di spesa per la formazione fissato dall'art. 6, comma 13, del DL 78/2010, è stato abrogato.

L'aspetto formativo è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del presente Piano, in linea con quanto disposto dalla legge 190/2012; viene posta particolare attenzione alle tematiche della prevenzione della corruzione, dell'integrità e trasparenza, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

Allo scopo di rendere consapevole l'intera organizzazione dell'importanza della tematica e della concreta applicazione delle misure ivi previste, verranno programmati momenti di sensibilizzazione su tale tematica, nell'ambito delle risorse disponibili. La partecipazione al programma di formazione da parte del personale rappresenta attività obbligatoria.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente.
- Il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà individuare le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell'etica, intesi nella loro più ampia accezione. Verrà effettuata anche ricorrendo a soggetti formatori esterni all'ente.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa atti a garantire detta formazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza individuerà giornate di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i Responsabili di Area e i collaboratori.

Art. 22 - Monitoraggio e aggiornamento del Piano

Il presente Piano costituisce uno strumento programmatico e gestionale la cui attuazione sarà monitorata almeno una volta all'anno mediante la redazione di apposita relazione.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPCT è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Ai fini del monitoraggio, i Responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

In particolare sono obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le seguenti informazioni:

- a) ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al Codice di comportamento;
- b) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione

- amministrativa;
- c) eventuali violazioni al Codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che possano interferire sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- d) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente Piano, rispettando i tempi di riscontro assegnati.

Il Piano è aggiornato ai sensi di legge con cadenza annuale. L'aggiornamento del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'ANAC (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà, inoltre, proporre modifiche al Piano qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'Ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Art. 23 - Analisi e valutazione del rischio di corruzione

Si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nell'art. 18 del presente Piano.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'Ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree di rischio.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nell'art. 18 del presente Piano.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) L'identificazione eventi rischiosi;
- b) L'analisi del rischio;
- c) misurazione del rischio;
- d) La ponderazione del rischio;

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi ed i procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - E, elencati nella tabella che segue.

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono.

L'Autorità, infatti, precisa che l'Allegato 1 diviene l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

Riguardo a ciò, il PNA 2019 adottato con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, anche accogliendo un'osservazione dell'ANCI avanzata in sede di espressione del relativo parere in Conferenza Unificata, precisa che *"Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023."*

Anche il Comune di Introbio, recependo le suddette indicazioni si è attivato al fine di garantire nel PTPCT 2021-2023, una valutazione di tipo qualitativo al fine di avviare procedure di prevenzione della corruzione da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, da realizzarsi attraverso un sistema flessibile e contestualizzato che mira a evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche di gestione del rischio.

I risultati sono riassunti nella seguente tabella:

Come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+
Rischio altissimo	A++

Il RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il RPCT ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede sottoindicate:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Attività o processo	Livello di rischio
A	Concorso per l'assunzione di personale*	A++
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	A++
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	A++
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta di lavori, servizi, forniture	A++
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	A++
C	Permesso di costruire	A++
C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	A++
D	Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	A++
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	A++
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	A++
E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	A++
E	Gestione ordinaria delle entrate	A+
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	B
E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	A++
E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	A+
E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	A++

E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	A
C	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	A
C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	A
C	Permesso di costruire convenzionato	A++
E	Pratiche anagrafiche	B
E	Documenti di identità	N
D	Servizi per minori e famiglie	N
D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	B
D	Servizi per disabili	N
D	Servizi per adulti in difficoltà	B
D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	B
E	Raccolta e smaltimento rifiuti **	A
E	Gestione protocollo	B

*La gestione delle procedure concorsuali è stata delegata alla Provincia di Lecco.

** Il servizio di raccolta dei rifiuti ed attività di igiene urbana, raccolta differenziata dei rifiuti e servizi attinenti e smaltimento dei rifiuti è affidato alla Società SILEA SpA di Valmadrera.

Di seguito, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si assegna la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A++ ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di rischio.

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Attività o processo	Misure
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Gestione esterna
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Doppia firma (RUP e P.O.)
A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Rotazione
E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Controllo esito finale da parte del Segretario Comunale
E	Raccolta e smaltimento rifiuti	Gestione esterna
D	Servizi per minori e famiglie	Accordo di programma C.M.
D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Accordo di programma C.M.
D	Servizi per disabili	Accordo di programma C.M. e convenzione con associazione
D	Servizi per adulti in difficoltà	

D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Accordo di programma C.M
B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Rotazione
E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Gestione esterna
C	Permesso di costruire convenzionato	Doppia firma (RUP e P.O.)
E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	Nomina OIV esterno
E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	
A	Concorso per l'assunzione di personale	Possibilità di svolgere procedure concorsuali effettuate tramite la Provincia di Lecco Nomina di almeno un membro esterno nella commissione di gara
D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Approvazione nuovo regolamento con separazione della funzione di controllo formale delle domande ed erogazione del contributo
C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Doppia firma (RUP e P.O.)
C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)	
E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Misure in fase di implementazione mediante informatizzazione dei procedimenti
B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Pubblicità dei bandi di gara
C	Permesso di costruire	Doppia firma (RUP e P.O.)
E	Accertamenti e controllo sugli abusi edilizi	Verifica congiunta UTC e Polizia Locale
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	Predisposizione regolamento
E	Gestione ordinaria delle entrate	Misure in fase di implementazione mediante informatizzazione dei procedimenti
C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Rispetto fasi del procedimento relative alla specifica istruttoria
E	Pratiche anagrafiche	Rispetto fasi del procedimento relative alla specifica istruttoria
E	Documenti di identità	Rispetto fasi del procedimento relative alla specifica istruttoria
E	Gestione del protocollo	Redazione e/o aggiornamento regolamento flussi documentali

Art. 24 - Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione.

Il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Inoltre, al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in obbligatorie e ulteriori. Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente. Sono tutte misure obbligatorie quelle previste negli artt. 19 e 20 del presente Piano. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con il coinvolgimento dei Responsabili di Area per quanto di competenza e con l'eventuale supporto del Nucleo di Valutazione della performance, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Art. 25 - Misure anticorruzione del Comune di Introbio

La strategia di prevenzione e contrasto della corruzione dell'Ente si fonda sulle misure elencate nei precedenti articoli del presente Piano.

In particolare, si ribadiscono le misure seguenti:

- con puntualità l'Amministrazione provvede a garantire la **formazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità**;
- il **Codice di comportamento** del Comune di Introbio trova effettiva e concreta applicazione;
- il Comune ha aderito alla **Stazione Unica Appaltante** della Provincia di Lecco per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- il Comune ha aderito alla **gestione associata delle procedure concorsuali** approvando apposita convenzione con la Provincia di Lecco;
- in tutti i contratti si esclude il **ricorso all'arbitrato**, rinviando al Foro competente;
- l'Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito. Il destinatario delle segnalazioni è tenuto ad adottare ogni cautela affinché sia **tutelato l'anonimato del segnalante** ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il monitoraggio dei procedimenti viene assicurato anche attraverso la **relazione** che i Responsabili di Area predispongono ai fini dell'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione;
- ogni provvedimento d'attribuzione di **contributi/sovvenzioni** è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; la pubblicazione tempestiva di tali provvedimenti assicura in modo sostanziale la trasparenza dell'azione amministrativa;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assicura la trasparenza dell'azione amministrativa, quale misura principale ed irrinunciabile di prevenzione e contrasto della corruzione.

La trasparenza viene assicurata:

- attraverso l'applicazione di tutte le misure e gli adempimenti di pubblicazione imposti dal D.Lgs. 33/2013;
- assicurando l'effettività del diritto d'accesso a chiunque abbia un interesse concreto ed attuale ai documenti richiesti ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990);
- consentendo a chiunque l'esercizio effettivo del diritto all'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 nonché garantendo l'accesso generalizzato secondo le disposizioni FOIA;
- garantendo l'accesso a tutti i documenti dell'amministrazione in favore dei Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000;
- assicurando l'accesso alle informazioni ambientali a norma del D.Lgs. 195/2005 mediante la pubblicazione tempestiva di atti e documenti che assicura in modo sostanziale la trasparenza dell'azione e delle decisioni amministrative.

Inoltre, considerato il contributo che l'utilizzo dei sistemi informatici può fornire tanto alla trasparenza quanto all'anticorruzione, l'Ente ha avviato un processo di informatizzazione dei procedimenti (cfr. Piano di Informatizzazione, adottato con deliberazione della Giunta **Comunale n. 38 del 9/3/2021**).

Inoltre, ribadito che presso l'Ente trova piena applicazione il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina la materia della presenza in servizio dei dipendenti comunali. Un'eventuale condotta assenteistica comporterà l'immediata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza.

SEZIONE QUARTA

Trasparenza ed integrità

Art. 26 - Il principio di trasparenza

Premesso che i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e le informazioni prodotte dal settore pubblico rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo un'importanza sempre crescente, la "trasparenza" non va intesa soltanto come prevenzione della corruzione o miglioramento della conoscenza delle scelte e degli aspetti organizzativi dell'Ente, ma anche come principio generale di accessibilità totale. Infatti, grazie all'uso delle tecnologie infotelematiche, è possibile utilizzare i dati per rendere l'Ente più trasparente ed erogare servizi sempre più efficienti, oltre che riutilizzarli in ambiti differenti da quelli per i quali sono stati raccolti. E' il fenomeno conosciuto come "**Open Data**": la prassi amministrativa nell'ambito dellaquale alcune tipologie di dati sono rese liberamente accessibili a tutti sul web, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

In tale ottica, la pubblicazione dei dati rappresenta un obiettivo di rilevanza prioritaria e strategica per l'Ente, in quanto aumenta la facilità dell'approccio con l'utenza, garantisce un miglior servizio per i cittadini, considerata la possibilità di avere informazioni senza limiti di orario, contribuisce a limitare l'uso di carta.

Art. 27 - Riferimenti normativi

Il generale principio di pubblicità dell'azione amministrativa, stabilito dalla legge 07/08/1990, n. 241, ha avuto una notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo e che ne hanno di volta in volta ampliato il significato fino a fissare, con il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 prima e con il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 poi, il concetto di trasparenza intesa quale accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla legge 241/1990, e al dovere posto dalla legge 18/06/2009, n. 69 in capo alle Pubbliche Amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, viene affermato il principio di accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione.

La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l'attuazione dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che si compiono attraverso la possibilità per i cittadini di un controllo diffuso dell'azione amministrativa, al fine di realizzare i principi di democrazia, uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei fondamentali diritti politici, civili e sociali.

La legge 06/11/2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale, da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

A tale scopo la legge 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici, concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma e, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti in primis dalla legge 190/2012.

Infine, il D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Infine il D. Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Art. 28 - Le principali novità

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna trasparente e performante.

A tale proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, la legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013, sostanzialmente modificato ad opera del D.Lgs. 97/2016, dispongono una serie di precisi e penetranti obblighi di trasparenza.

In particolare, l'articolo 1 del D. Lgs. 33/2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Si dispone pertanto l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi

competenti.

Tra le modifiche più importanti del D.Lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul PNA 2016.

Art. 29 - Attuazione

L'allegato A del D.Lgs. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del D.Lgs. 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016, e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013 e linee guida 1310/2016.

Le tabelle sono composte da 3 colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna 1: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna 2: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello con una breve descrizione dell'obbligo;

Colonna 3: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti.

L'articolo 43 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 5 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Art. 30 - Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'organizzazione e la struttura del Comune di Introbio sono quelle illustrate all'art. 16 del presente Piano.

In considerazione dell'ampia gamma di informazioni, gli adempimenti in materia di trasparenza non possono prescindere dal diretto coinvolgimento di tutte le strutture organizzative. Lo stesso legislatore, infatti, non solo ha qualificato l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione quale elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, ma ha anche ribadito la necessaria correlazione tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché con il piano della performance.

I Responsabili di area sono coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma e per la raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicare e ne sono direttamente responsabili.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ciascun dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni vigenti, prestando la massima collaborazione

nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (N.d.V.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2009.

Il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs.150/2009 dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei responsabili, promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14 c. 1 lett. g D. Lgs. 150/2009).

La connessione tra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel D. Lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance (art. 44).

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT è svolta con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43).

Resta fermo il compito del Nucleo di Valutazione concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs 33/2013 fornisce, il NdV su richiesta dell'ANAC, ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D. Lgs. 33/2013, l'OIV/Nuclei di Valutazione anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e altresì che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul portale comunale di dati e documenti, sono particolarmente coinvolti il responsabile e il personale addetto alla gestione del sito web.

Tutti i responsabili di servizio hanno l'obbligo di comunicare i dati richiesti di competenza dei propri uffici e sono responsabili dei contenuti del materiale pubblicato.

Art. 31 - I dati pubblicati

Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, il Comune di Introbio ha adeguato il proprio sito istituzionale, completamente rinnovato e riorganizzato nei contenuti nel corso del 2015, ai nuovi orientamenti sulla nozione di "trasparenza", con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un'ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei cittadini. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, è stata realizzata, all'interno del sito internet istituzionale, la sezione "Amministrazione Trasparente" (già ampiamente operativa in questo Comune).

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (delibera n. 1310/2016).

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica

della normativa vigente.

Nel sito è disponibile l'Albo pretorio on line che, in seguito alla legge 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

Art. 32 - Obiettivi per il triennio 2021/2023

Il Comune di Introbio è impegnato a porre in essere, ogni anno, azioni idonee a migliorare e innalzare il livello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una maggiore apertura e trasparenza che faciliti e stimoli una sempre maggiore vicinanza del cittadino, allo scopo di renderlo non solamente edotto, ma, soprattutto, partecipe dell'attività di governo locale. Tali azioni sono improntate ad un criterio di gradualità per permettere un migliore e più efficace coinvolgimento di tutta la struttura interna, dando l'avvio ad un processo di informazione, formazione e acquisizione di consapevolezza sul valore fondamentale della trasparenza, connotata ad ogni azione realizzata dal Comune.

Sono individuati i seguenti obiettivi da realizzarsi nel triennio 2021/2023:

- Controllo costante della pubblicazione nel rispetto delle tempistiche e dei contenuti con riferimento al D.Lgs. 33/2013 e implementazione dei dati nelle sezioni non complete, con particolare riferimento alle novità apportate dal D.Lgs. 97/2016;
- Ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- Semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici non sempre comprensibili.

Art. 33 - Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Vengono individuati come stakeholder (o portatori di interesse), al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività del presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici, saranno segnalate costantemente al Responsabile della trasparenza che a sua volta le segnalerà all'organo di vertice politico amministrativo al fine di tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare, nell'elaborazione delle iniziative e nell'individuazione degli obiettivi strategici di trasparenza, di legalità e di lotta alla corruzione.

In particolare, per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse, verrà valutata inoltre la opportunità di avviare indagini di customer satisfaction (o soddisfazione del cliente) per la misurazione dell'efficacia dei servizi e al fine di valutare la performance organizzativa individuale.

Art. 34 - Processo di attuazione del Piano

In questa sezione vengono delineate le modalità di attuazione, le azioni previste, i tempi di attuazione, le strutture competenti nelle diverse fasi di elaborazione ed attuazione degli obiettivi di trasparenza, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte alla promozione della trasparenza.

34.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati

Nell'ambito del Comune di Introbio ogni ufficio facente capo ad un Responsabile di Area è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a pubblicare i dati e i documenti ed a verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

34.2 Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Come sopra specificato ogni ufficio è responsabile della pubblicazione e dei contenuti dei dati/documenti pubblicati in amministrazione trasparente.

Il Responsabile del sito istituzionale è il Responsabile dell'Area Amministrativa. Ciascun ufficio

provvede a comunicare le informazioni da pubblicare.

Lo schema riportato nell'allegato A al presente piano individua, per ogni obbligo di pubblicazione, gli uffici responsabili delle varie attività.

34.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza coordina, sovrintende e verifica gli interventi e le azioni in materia di trasparenza e integrità coadiuvato dai Responsabili dell'ente. I Responsabili dell'Ente e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza stabiliscono periodici incontri con la finalità di analizzare il grado di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e di pianificare le azioni idonee alla realizzazione degli obiettivi prefissati da attuarsi almeno 1 volta l'anno.

L'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede infatti che "i responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Ciascun Responsabile, per il servizio di propria competenza, è responsabile degli adempimenti connessi alla trasparenza e garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; garantisce inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

34.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo tempestivo; in particolare l'art 6, comma 2, recita testualmente: "l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: **"è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti"**.

34.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La verifica dell'attuazione delle iniziative previste nel piano per garantire trasparenza e legalità realizzata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che monitora l'attuazione delle iniziative, verificando la rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, oltre a curare il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile mette in atto un monitoraggio permanente nel corso del quale evidenzia e informa i responsabili delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate. Il Responsabile al quale è pervenuta la segnalazione provvede a sanare le inadempienze, di norma, entro 15 giorni dalla segnalazione medesima.

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 35 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il D.Lgs. 33/2013, comma 1, nel novellato art. 5 dispone che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5 prevede: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D. Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente". L'accesso civico "potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa Amministrazione. Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'Ente.

A norma del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Il Comune provvederà ad approvare il Regolamento per l'accesso civico e a istituire il registro degli accessi, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti - accesso civico" che viene aggiornato trimestralmente.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

Art 35 bis - Trasparenza e privacy

Dal 25/5/2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "*la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i **principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.*"

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Art. 36 - Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo Ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. In ogni caso, i Responsabili delle varie Aree/Uffici/Servizi, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

Art. 37 - Società partecipate

Mentre l'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione, l'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 dispone che alle società in partecipazione, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le Amministrazioni partecipanti che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle Amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.

Per gli altri soggetti indicati al comma 3 dell'art. 2-bis invece, dovrebbero promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel D.Lgs. 231/2001

Le Linee guida dell'ANAC prevedono che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.

Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del D.Lgs. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle "Linee guida".

L'Autorità si è riservata di approfondire tutte queste problematiche e quelle collegate all'applicazione della legge 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare non appena entrato in vigore il decreto sopra citato.

Articolo 38 - Responsabilità

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare e, pertanto, in tal caso trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi

in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sul sito istituzionale sono sanzionati a carico dei Responsabili (art. 1, comma 33, della legge 190/2012) ed in particolare la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni (di cui all'art. 1, comma 31, della legge 190/2012) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 198/2009.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza riscontri la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa tempestivamente l'Ufficio competente affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge.

I Responsabili di Area e i dipendenti, destinati a operare in Aree e/o attività particolarmente esposte a rischio di corruzione, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dall'Ente e provvedono alla sua applicazione.

Gli stessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, devono astenersi in caso di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 1, comma 41, della legge 190/12 e artt. 8 e 14 del D.P.R. 62/2013).

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare diligentemente le previsioni contenute nel presente Piano e a fornire la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione dello stesso e delle azioni in esso contenute, prestando la massima collaborazione, in particolare, nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 39 - Recepimento dinamico nuove normative

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente:

- le linee guida contenute nel Piano nazionale anticorruzione;
- le Linee guida risultanti dalla Conferenza Unificata;
- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, della legge 190/2012;
- i DPCM indicati all'art. 1, comma 31, della legge 190/2012, con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nonché le altre normative in materia;
- le modifiche alla legge 190/2012;
- il DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- ogni altra disposizione di legge che disciplini la materia.

L'amministrazione intende aggiornare il Codice di comportamento ai contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020.

Il procedimento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, sarà avviato entro il 31 dicembre 2020 e concluso entro 60 giorni.

Art. 40. Norme finali

Il presente Piano è stato redatto dall'Ente con il solo impiego di professionalità interne, senza ricorso ad ulteriori oneri finanziari.

In considerazione della rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, le misure di prevenzione di cui al presente Piano riprendono gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Comunale nel DUP 2021-2023.

Pertanto dette misure costituiscono obiettivo strategico, anche ai fini della redazione del PEG.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione" dell'Ente e reso accessibile ed utilizzabile da chiunque vi abbia interesse. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

A norma dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il PTPCT è trasmesso all'ANAC.

L'ANAC ha reso disponibile on line, a partire dal 1° luglio 2019 la piattaforma per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione.,

Il rinvio alla comunicazione dei PTPCT deve intendersi riferito anche alle misure di prevenzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs.231/2001, anch'esse da pubblicare sul sito istituzionale.

Il Piano viene trasmesso a tutti i dipendenti dell'Ente, che sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione della corruzione, la conoscenza e presa d'atto del Piano in vigore.

La stessa attestazione è richiesta ai dipendenti neo assunti all'atto dell'assunzione.

Art- 41 - Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore alla data in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente Piano.